



Gruppo di Azione Locale

VETTE REATINE

(Approvato con Delibera del CDA del GAL Vette Reatine n. 7 del 10 Gennaio 2020)

BANDO PUBBLICO

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 16.4.1

“Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali”

(art. 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

INDICE

[ARTICOLO 1 Definizioni e riferimenti normativi](#)

[ARTICOLO 2 Obiettivi e finalità della misura](#)

[ARTICOLO 3 Tipologie di progetto](#)

[ARTICOLO 4 Ambito territoriale d'intervento](#)

[ARTICOLO 5 Soggetti beneficiari](#)

[ARTICOLO 6 Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni](#)

[ARTICOLO 7 Limitazioni e vincoli](#)

[ARTICOLO 8 Agevolazioni previste e spese ammissibili](#)

[ARTICOLO 9 Termini e modalità per la presentazione della domanda di sostegno](#)

[ARTICOLO 10 Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno](#)

[ARTICOLO 11 Criteri di selezione e modalità di predisposizione delle graduatorie](#)

[ARTICOLO 12 Dotazione finanziaria del bando](#)

[ARTICOLO 13 Controlli amministrativi sulle domande di sostegno](#)

[ARTICOLO 14 Provvedimenti di concessione](#)

[ARTICOLO 15 Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe](#)

[ARTICOLO 16 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali](#)

[ARTICOLO 17 Varianti e adeguamenti tecnici](#)

[ARTICOLO 18 Presentazione delle domande di pagamento](#)

[ARTICOLO 19 Controlli amministrativi sulle domande di pagamento](#)

[ARTICOLO 20 Obblighi in materia di informazione e pubblicità](#)

[ARTICOLO 21 Controlli in loco](#)

[ARTICOLO 22 Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni](#)

[ARTICOLO 23 Stabilità delle operazioni](#)

[ARTICOLO 24 Controlli ex post](#)

[ARTICOLO 25 Altre Disposizioni](#)

[ARTICOLO 26 Disposizioni generali](#)

[Informativa sul trattamento dei dati personali](#)

Premessa

Il presente Bando Pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale VETTE REATINE (approvato dalla Regione Lazio con Det. G13841 del 31/10/2018, pubblicata sul BURL n. 93, S.O n.1 del 15/11/2018) la Misura 19. "Sostegno allo sviluppo locale LEADER", Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP",

Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 16.4.1,

"Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali"

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti normativi

Il quadro normativo di riferimento per l'attuazione del presente bando pubblico è rappresentato da:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013. Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- D.lgs. n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5/3/2001, n. 57 "Esercizio dell'attività di vendita"
- D.M. MIPAAF 20/11/2007 "Attuazione dell'art. 1, c. 1065, legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli"
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti de minimis (applicabile nel caso in cui il progetto di cooperazione riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE)
- Legge 6 ottobre 2017, n. 158 articoli 11 e 12
- Decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5 e ss.mm. e ii. con le modifiche introdotte dalla legge n. 134/2012, dal decreto legge n. 179/2012 e relativa legge di conversione n. 221/2012, dalla legge n. 154/2016

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

Definizioni

"Mercati locali": luoghi per attività di lavorazione e di vendita al consumatore finale di prodotti agricoli che distano non più di 70 km dal centro aziendale e, comunque, collocati all'interno della provincia in cui risiedono gli operatori o in quelle confinanti.

"Mercati agricoli di vendita diretta": mercati costituiti su area pubblica in locali aperti al pubblico nonché su aree di proprietà privata, nel cui ambito possono esercitare la vendita diretta le imprese agricole che soddisfano le condizioni di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007. All'interno di detti mercati è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui al citato D.M. e possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti del territorio rurale di riferimento. I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le

modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi.

“Filiera corte”: filiere di approvvigionamento formate da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori. Nelle filiere corte, non viene coinvolto più di un intermediario negli scambi tra agricoltore e consumatore. L'intermediario è il soggetto economico tra produttore primario e consumatore che svolge attività commerciale, che acquista e vende il prodotto della filiera.

“Prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta”: definiti dalla legge n. 158/2017 all'art. 11 comma 2 lettera “a” come i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

“Prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile”: definiti dalla legge n. 158/2017 all'art. 11 comma 2 lettera “b” come i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

“Microimpresa”: impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro.

“Accordo collettivo di cooperazione”: atto sottoscritto tra le parti (capofila e partecipanti al partenariato, costituito o da costituire), che regola il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del partenariato.

“Capofila”: soggetto delegato con mandato specifico alla rappresentanza delle imprese aderenti alla cooperazione, responsabile della presentazione della domanda di sostegno relativa al progetto in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti e con funzione di coordinamento e referente nei confronti del GAL per gli adempimenti connessi alla presentazione della domanda di sostegno ed ai successivi sviluppi del procedimento amministrativo, fino alla conclusione del periodo vincolativo.

“Contratto di Rete”: contratto con il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad

esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto di rete è stato introdotto dall'art. 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 e modificato con il decreto legge n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012.

“Associazione Temporanea di Impresa (ATI)”: figura contrattuale relativa ad un raggruppamento di imprese che si uniscono per partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico, mantenendo la propria autonomia giuridica e negoziale, tramite la sottoscrizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata attraverso cui individuare una capogruppo alla quale conferire mandato speciale collettivo di rappresentanza.

“Progetto comune” di cooperazione: il progetto finalizzato a favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile.

“Importo globale”: il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Qualora il progetto attuato rientri in un tipo contemplato anche da un'altra misura del PSL del GAL, per la specifica tipologia di spesa ammissibile si applica la relativa aliquota massima del sostegno riconosciuta dalla misura stessa.

“Vendita mobile”: vendita mediante macchine ed attrezzature, con esclusione di attrezzature di seconda mano, dotate stabilmente di idonei equipaggiamenti per il trasporto delle merci.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità della misura

La misura 16 coinvolge due o più soggetti per la realizzazione di un unico progetto, è finalizzata a promuovere l'approccio cooperativo qualora questo determini un evidente vantaggio rispetto all'approccio singolo, ed è volta a offrire nuove opportunità di aggregazione di più soggetti, da mettere a sistema, superando gli svantaggi della frammentazione.

L'operazione 16.4.1 sostiene la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e le attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.

Con tale operazione viene promossa la cooperazione tra imprese agricole, imprese della trasformazione dei prodotti agricoli e imprese della commercializzazione, finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

L'operazione si pone l'obiettivo di:

- promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte;

- migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Tale obiettivo è attuato mediante la realizzazione di iniziative di cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e le attività promozionali a raggio locale connesse al loro sviluppo.

L'operazione sostiene anche l'attuazione di progetti di cooperazione per la realizzazione di attività promozionali nell'ambito della filiera corta. La promozione suddetta riguarda la filiera corta o il mercato locale e non può essere rivolta a singoli prodotti o operatori.

Gli aiuti riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE. L'aiuto è esteso anche a prodotti trasformati non compresi nell'allegato 1 del TFUE a condizione che siano prodotti dall'impresa agricola cooperante. Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti de minimis.

Il progetto di cooperazione può svilupparsi nell'ambito di una filiera singola o di più filiere, e deve svolgersi in un arco temporale non superiore a tre anni.

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale.

L'operazione è finanziata a importo globale ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione", pgf. 6 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Le azioni comuni di cooperazione perseguono obiettivi quali:

- accrescere la competitività delle imprese agricole e la remunerazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile;
- creare nuove opportunità di mercato e migliorare le relazioni commerciali, eliminando o riducendo al minimo il numero di intermediari;
- sviluppare nuove forme di vendita per avvicinare i consumatori;
- promuovere la conoscenza, l'acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale (impronta ecologica, riduzione di trasporti e inquinamento);
- rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti, promuovendo anche la creazione di strutture per la trasformazione e la commercializzazione su piccola scala di prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile, quali i mercati locali o i mercati agricoli di vendita diretta.

L'operazione attua gli obiettivi mediante iniziative di:

- progettazione di azioni comuni di cooperazione;
- costituzione ed esercizio della cooperazione;
- animazione tra i potenziali interessati e loro reclutamento;
- attività promozionali a raggio locale di prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e/o a chilometro utile che, in ogni caso, non possono essere rivolte a singoli prodotti o operatori;
- realizzazione degli interventi con finanziamento a titolo di importo globale.

La strategia a sostegno delle filiere agroalimentari è perseguita attraverso la Focus Area 3A: “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

ARTICOLO 3

Tipologie di progetto

Gli interventi oggetto del progetto di cooperazione possono essere diretti a realizzare progetti di cooperazione aventi ad oggetto:

- “prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta” come definiti dall’articolo 11, comma 2 lettera “a” della legge 6 ottobre 2017, n. 158;
- “prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile” come definiti dall’articolo 11, comma 2 lettera “b” della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

ARTICOLO 4

Ambito territoriale d’intervento

L’operazione si applica esclusivamente sul territorio del Gruppo di Azione Locale VETTE REATINE che interessa i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Colli sul Velino, Contigliano, Greccio, Labro, Leonessa, Micigliano, Morro Reatino, Poggio Bustone, Posta e Rivodutri.

ARTICOLO 5

Soggetti beneficiari

I beneficiari dell’intervento sono partenariati, anche nella forma di poli o reti, di nuova costituzione o che intraprendano nuove attività, costituiti da imprese agricole che si organizzano, anche con altri soggetti (intermediari commerciali in numero non superiore a uno, e imprese che svolgono attività di trasformazione) al fine di avviare la filiera corta.

Il partenariato, nelle forme di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, deve essere costituito da almeno due soggetti tra:

- imprese agricole
- imprese che svolgono attività di trasformazione
- imprese della commercializzazione dei prodotti agroalimentari (in numero non superiore ad uno).

Tutte le imprese cooperanti devono essere “piccoli operatori” e, pertanto, devono ricadere nella categoria delle microimprese autonome definita dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE: impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro.

Il partenariato può essere costituito in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (a esempio, ATI, consorzi, contratti di rete).

Nel caso di associazioni temporanee di impresa, contratti di rete o altre forme prive di autonoma soggettività fiscale, è ammessa la partecipazione di soggetti non ancora formalmente costituiti ma che, tuttavia, assumano l'impegno a costituirsi entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL.

Il partenariato, a prescindere dalla sua forma, deve:

- essere di nuova costituzione o, se già costituito, deve intraprendere una nuova attività verificabile in Camera di Commercio mediante attivazione di uno specifico codice ATECO;
- garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
- dare evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Il partenariato:

- deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi, dando evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

Tra le aziende che si associano deve essere individuato un "Soggetto Capofila" al quale i soggetti partner devono conferire mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.

Il Capofila e ciascun partner dovranno assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione del sostegno, di cui all'Accordo di cooperazione di filiera, ciascuno per la parte di attività assunta nell'ambito del progetto.

Il Capofila procederà alla presentazione della domanda di sostegno, corredata dall'Accordo di cooperazione di filiera e dal Progetto di filiera, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partner.

Nella domanda di pagamento, sempre il Capofila, dovrà inserire tutte le spese sostenute dal medesimo nonché quelle realizzate e quietanzate da ciascun partner. Procederà, infine, a ricevere il contributo dall'organismo pagatore e a destinare le rispettive quote ai partner in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

Ai sensi dell'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento più domande di sostegno. Pertanto, non

possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla Misura 16 - Sottomisura 16.4.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.

ARTICOLO 6

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

6.1 Accordo di cooperazione di filiera

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un “**Accordo di cooperazione di filiera**”, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai tre anni, in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria.

L'accordo deve essere stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute: atto pubblico o scrittura privata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'Accordo dovrà contenere:

- indicazione degli scopi e finalità;
- elenco dei soggetti partecipanti, ruoli e responsabilità di ciascun componente;
- individuazione del Soggetto Capofila e conferimento dell'incarico di elaborazione e presentazione del progetto di cooperazione e del coordinamento, organizzazione e monitoraggio della fase realizzativa, nonché del mandato di rappresentanza collettiva;
- durata dell'accordo comunque superiore a quella prevista per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- impegno ad utilizzare, negli impianti di trasformazione/commercializzazione, la materia prima proveniente dalle imprese agricole di produzione primaria partecipanti all'accordo di filiera, almeno per tutta la durata prevista dall'accordo stesso;
- individuazione di un sistema di tracciabilità della materia prima trasformata/commercializzata nell'ambito del progetto di filiera;
- impegno di ciascun partecipante a realizzare i singoli interventi e a rispettare gli obblighi sanciti nell'accordo di cooperazione;
- definizione di eventuali penalità in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai singoli partecipanti

Il partenariato deve comprendere almeno due soggetti tra:

- imprese agricole;
- imprese che svolgono attività di trasformazione;
- imprese della commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

Tutte le imprese cooperanti devono essere “piccoli operatori” e, pertanto, devono ricadere nella categoria delle PMI di microimprese autonome definita dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE: impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiori a 2 milioni di euro.

Al partenariato può partecipare un solo intermediario commerciale.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02)

Non possono presentare domanda di sostegno coloro nei cui confronti sussistano condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero di percepire contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Si specifica che detti casi sono disciplinati dall’art. 32-quater del codice penale, ai sensi del quale la condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall’art. 260 del d.lgs. n. 152/2006, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, comporta l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Detta condizione è verificata con l’acquisizione del certificato del casellario giudiziario di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 313/2002.

Dette condizioni si applicano al Capofila e a tutti i soggetti partecipanti al Gruppo di cooperazione.

Il Capofila e ciascun partner devono assumere gli obblighi e gli impegni collegati alla concessione del sostegno, ciascuno per la parte di attività assunta nell’ambito del progetto di cooperazione.

Con la sottoscrizione dell’accordo, le imprese aderenti si impegnano a:

- dare mandato di rappresentanza collettiva, speciale e irrevocabile, al Capofila;
- sottoscrivere il formale accordo di cooperazione in caso di finanziamento;
- rispettare gli impegni assunti nell’accordo di cooperazione
- realizzare in caso di finanziamento gli investimenti interventi proposti nell’ambito del progetto di cooperazione;
- qualora non siano in grado di rispettare gli impegni assunti, a comunicarlo tempestivamente al Capofila, fornendo la descrizione degli interventi e delle azioni che non verranno più realizzate dandone una dettagliata e valida motivazione giustificativa.

- non presentare domande per l'adesione a bandi per soggetti individuali per accedere alle stesse misure attivate nell'ambito del progetto di cooperazione fino alla completa realizzazione del progetto stesso;
- rispettare le limitazioni e gli obblighi della Misura del PSL del GAL a cui ha aderito nell'ambito del Progetto di cooperazione;
- rispettare le norme relative al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio, consapevole che qualora il comportamento dei singoli beneficiari comporti la decadenza dei benefici previsti dal suddetto PSR Lazio 2014-2020 per tutti gli altri beneficiari, questi saranno chiamati al pagamento dei danni;
- rispettare la tempistica prevista nell'ambito della Progetto di cooperazione in riferimento all'attuazione degli interventi proposti;
- fornire al soggetto capofila la documentazione utile alla verifica dei SAL e/o alla presentazione delle rendicontazioni finali al GAL;
- ove di applicazione (importo globale) ad effettuare gli investimenti indicati nel progetto di cooperazione valere sulle altre misure del PSL del GAL, coerenti e funzionali al progetto di cooperazione, dichiarando di possedere tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità previste in tutte le misure per le quali richiede l'intervento nell'ambito del progetto; che gli investimenti strutturali sopra indicati sono "cantierabili"; di avere effettiva capacità di cofinanziare gli investimenti richiesti a proprio carico dichiarandosi disposto a dimostrare tale capacità direttamente al soggetto gestore, oltre che nelle singole domande di finanziamento, ove richiesto.

6.2 Capofila

Il partenariato deve individuare un soggetto "capofila" responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, tramite conferimento di mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.

Il soggetto capofila è responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, promuove gli interventi, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto.

Il Capofila assume i seguenti impegni:

- presenta la domanda di sostegno, per l'importo dell'intera operazione, includendo tutte le spese che dovrà sostenere direttamente nonché quelle che dovranno sostenere i singoli partecipanti;
- in caso di partenariato non ancora formalmente costituito al momento della presentazione della domanda, la stessa dovrà essere presentata dal soggetto capofila in possesso di fascicolo aziendale;
- il partenariato, all'atto della costituzione al momento della presentazione della domanda di sostegno o comunque prima della sottoscrizione del provvedimento di concessione, dovrà provvedere alla costituzione di un proprio "fascicolo aziendale" in quanto costituito quale nuovo soggetto giuridico distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali;

- si impegna a formalizzare la costituzione del partenariato entro 30 giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL;
- in caso di positiva selezione rappresenta il beneficiario dell'intervento e l'unico referente presso il GAL;
- assume la responsabilità del progetto e rappresenta l'unico referente presso il GAL;
- promuove gli interventi;
- sensibilizza le imprese partecipanti;
- sottoscrive l'atto di concessione;
- coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto;
- divulga gli esiti del progetto;
- presenta le domande di pagamento in cui inserisce tutte le spese sostenute dal medesimo Capofila a nome e per conto del partenariato nell'attuazione del progetto di cooperazione;
- riceve, in qualità di beneficiario, il contributo dall'organismo pagatore;
- trasferisce quota parte di tale contributo agli altri partecipanti, con le modalità indicate nel mandato collettivo speciale di rappresentanza, in base alle attività svolte e rendicontate dai medesimi.

6.3 Costituzione del partenariato

Il partenariato deve essere costituito in una delle forme associative o societarie previste dalle norme in vigore, formalizzata giuridicamente (ad esempio, ATI, consorzi, contratti di rete).

Il partenariato, formalmente costituito, dovrà provvedere alla costituzione di un proprio "fascicolo aziendale" in quanto nuovo soggetto giuridico distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali.

In caso di costituzione tramite Contratto di Rete, ai sensi della normativa citata all'articolo 1 del presente bando:

- il soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di "organo comune" per l'esecuzione del Contratto di Rete deve essere costituito dal Capofila individuato nell'accordo collettivo di cooperazione sottoscritto tra le parti;
- l'organo comune agisce in rappresentanza della Rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori anche individuali partecipanti al contratto;
- per acquisire soggettività giuridica, il Contratto di Rete deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il Contratto di Rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante;
- l'efficacia del Contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Detti adempimenti debbono essere obbligatoriamente conclusi entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e, in ogni caso, prima dell'emissione del provvedimento di concessione da parte del GAL.

Il partenariato deve essere formalmente costituito alla data di presentazione della domanda di sostegno da parte del Capofila, o successivamente a detto termine purché entro trenta giorni dalla deliberazione del GAL di ammissibilità della domanda di sostegno e comunque prima dell'emissione del provvedimento di concessione.

In ogni caso, dopo il ritiro dell'atto di concessione, la composizione del partenariato potrà essere modificata solo a condizione che un partner venga sostituito con un altro che ne rilevi integralmente gli impegni, ivi compreso quello di contribuzione finanziaria. E' fatta eccezione per le imprese beneficiarie di specifici interventi previsti nel progetto di cooperazione e finanziati ad importo globale con le aliquote di cui alle corrispondenti misure di riferimento del PSL del GAL.

Il partenariato, a prescindere dalla sua forma:

- deve essere di nuova costituzione o deve intraprendere una nuova attività verificabile in Camera di Commercio mediante attivazione di uno specifico codice ATECO;
- deve garantire unitarietà di azione e di obiettivi;
- deve dare evidenza al ruolo e alle responsabilità, anche finanziaria, che i singoli soggetti assumono all'interno dell'esecuzione del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare il possesso di conoscenze e mezzi/strumenti pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto di cooperazione;
- deve dimostrare di avere dimensione e completezza della rete di aziende cooperanti pertinente rispetto agli obiettivi ed alla finalità del progetto presentato.

6.4 Progetto di cooperazione di filiera

I cooperanti devono predisporre un "progetto di cooperazione di filiera" in cui vengono definiti:

- titolo del progetto;
- eventuale acronimo;
- soggetto capofila;
- forma giuridica del partenariato proponente;
- microimprese aderenti;
- elenco dei soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto di cooperazione;
- idea progettuale;
- analisi del contesto territoriale dell'area rurale di riferimento;
- descrizione degli interventi e delle attività;
- descrizione dei risultati attesi;
- cronoprogramma di attuazione del progetto;
- descrizione del budget complessivo e ripartizione attività;
- descrizione di eventuali finanziamenti pubblici ottenuti con altri Fondi comunitari;
- descrizione degli interventi realizzabili da parte di soggetti cooperanti e finanziabili a "importo globale" dal presente bando: tipologia degli interventi da realizzare; relative misure del PSL del GAL; cooperanti beneficiari; crono-programma; piano finanziario; importo massimo; aliquota del sostegno della misura del PSL del GAL

Gli interventi indicati nel progetto devono essere realizzati nel territorio del GAL di cui all'articolo 3 "Ambito territoriale d'intervento".

ARTICOLO 7

Limitazioni e vincoli

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio del GAL.

Gli aiuti riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE. L'aiuto è esteso anche a prodotti trasformati non compresi nell'allegato 1 del TFUE a condizione che siano prodotti dall'impresa agricola cooperante.

Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti de minimis.

ARTICOLO 8

Agevolazioni previste e spese ammissibili

8.1 Intensità della spesa pubblica e costo massimo ammissibile

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale.

Il **contributo minimo ammissibile** è di **20.000,00 euro IVA esclusa** per ciascun progetto di cooperazione.

Il **contributo massimo ammissibile** è di **50.000,00 euro IVA esclusa** per ciascun progetto di cooperazione.

Nell'ambito di ciascun progetto di cooperazione:

- il contributo massimo ammissibile per gli eventuali "costi di progetto" è pari all'importo massimo stabilito dalle corrispondenti misure del PSL del GAL (art. 35 comma 6 Reg (UE)1305/13);
"In caso di attuazione di un piano aziendale o di un piano ambientale o di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente, o di una strategia di sviluppo, gli Stati membri possono erogare il sostegno sotto forma di sovvenzione globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, oppure finanziare soltanto i costi di cooperazione e ricorrere ad altre misure o ad altri fondi dell'Unione per sovvenzionare i progetti. Qualora il sostegno sia versato in forma di importo globale e il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno."

L'operazione è finanziata sotto forma di sovvenzione globale a copertura:

- dei costi della cooperazione;
- dei costi dei progetti realizzati.

Costi di cooperazione

L'intensità dell'aiuto è del 100% delle spese per la cooperazione di filiera, di cui alle lettere A, B e C del successivo punto 8.2.

Costi di progetto

L'intensità dell'aiuto è del 60% delle spese di cui alle lettere D, E, F e G del successivo punto 8.2 (Spese ammissibili).

Le aliquote sopra indicate corrispondono alle aliquote massime stabilite dalle corrispondenti misure del PSL del GAL (art. 35 comma 6 Reg (UE)1305/13).

8.2 Spese ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla realizzazione delle seguenti fasi operative del progetto di cooperazione di filiera, nonché i costi relativi alle attività di cooperazione relative alla realizzazione del progetto.

In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

COSTI DI COOPERAZIONE

- A. studi di fattibilità del progetto, animazione nell'area interessata finalizzata a rendere attuabile ed ampliare la partecipazione del maggior numero di produttori al progetto e ad avvicinarli ai consumatori finali, spese di progettazione;
- B. costi di esercizio della cooperazione;
- C. azioni di promozione, informazione e sensibilizzazione del consumatore relativa ai prodotti di qualità commercializzati attraverso la filiera corta;
L'importo massimo delle spese ammissibili di cui alla somma dei punti A e B è nel limite del 20% del costo complessivo del progetto ammissibile.

COSTI DI PROGETTO

- D. investimenti per adeguare ed allestire fabbricati e spazi aperti per la vendita diretta;
- E. acquisto di macchine ed attrezzature, con esclusione di attrezzature di seconda mano, finalizzati alla vendita nell'ambito della filiera corta;
- F. costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi, finalizzati allo sviluppo della filiera corta e/o dei mercati locali;
- G. miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali, finalizzati allo sviluppo della filiera corta e/o dei mercati locali.

Le spese del personale impiegato per le attività relative alla cooperazione di cui alle lettere A e B e per le azioni di promozione di cui alla lettera C sono considerate ammissibili nel rispetto dei seguenti criteri:

- personale non dipendente (personale non in organico impegnato nelle attività di progetto), sono ammesse le spese solo se giustificate da specifici incarichi. Il contratto deve contenere l'oggetto e la durata dell'incarico, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione.
- personale dipendente, si dovrà produrre la relativa documentazione attestante l'impiego nel progetto sia in termini temporali che di attività svolta. La retribuzione rendicontabile deve essere supportata dal time-sheet nominativo e settimanale sottoscritto dal lavoratore e dal legale rappresentante del datore di lavoro, dal quale si evincano chiaramente le ore impiegate nell'attività in questione sul totale delle ore rese. Il costo orario riconoscibile sarà calcolato tenendo conto della professionalità richiesta dal tipo di attività svolta e non dalla retribuzione realmente erogata.

Tali spese dovranno essere rendicontate con i relativi giustificativi di spesa.

L'operazione è finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione", pgf. 6 del Regolamento UE n. 1305/2013.

Pertanto, il sostegno del presente bando potrà coprire anche i costi diretti per la realizzazione di specifici interventi, previsti nel progetto di cooperazione, che ricadono nelle seguenti misure: 6.4.1, 4.1.1, 4.2.1 e 4.2.3 per quanto riguarda le spese di cui alle lettere D, E, F e G.

Al fine del finanziamento di ciascun intervento attuato in modalità di importo globale, ai sensi del citato Regolamento si applica l'importo massimo e l'aliquota massima del sostegno della misura corrispondente, nonché le condizioni di ammissibilità specificate nel relativo bando già pubblicato dalla Regione Lazio.

Le spese ammissibili saranno quantificate nel rispetto dei limiti dei costi di riferimento calcolati nei prezziari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno. Per le voci di costo non incluse nei prezziari regionali si procederà, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6, art. 17, delle Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 147 del 05/04/2016, al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura. Il controllo dovrà verificare che le offerte siano rilasciate da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto, che siano comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato. Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata, ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

8.3 Ragionevolezza e congruità delle spese

Le spese ammissibili saranno quantificate anche nel rispetto dei limiti dei costi di riferimento calcolati nei prezziari regionali vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Per le voci relative a consulenze si farà riferimento alla Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali.

Per le voci di costo non incluse nei prezziari regionali si procederà, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6, art. 17, delle Linee di indirizzo per la gestione del PSR 2014/2020 di cui all'Allegato 1 alla DGR n. 147 del 05/04/2016, al confronto tra almeno 3 preventivi riportanti nel dettaglio l'oggetto della fornitura.

Il controllo dovrà verificare che le offerte siano rilasciate da ditte fornitrici in concorrenza tra di loro antecedentemente la presentazione della domanda di aiuto tramite la propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero su quella del tecnico delegato che devono essere indicate nella domanda di aiuto e che siano comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono essere quelli effettivamente praticati sul mercato e non i prezzi di catalogo) ed accompagnate da una valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato.

Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportata, ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale (città, via, numero telefonico).

8.4 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese di cui all'art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

I "contributi in natura" sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013.

8.5 Decorrenza dell'ammissibilità della spesa

In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del FEASR esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno al GAL.

Sono riconosciute anche precedentemente alla presentazione della domanda di sostegno esclusivamente le spese propedeutiche alla presentazione della stessa, quali prestazioni immateriali come onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità e attività di animazione.

Sono ammissibili, quali spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno, quelle sostenute per la predisposizione del Progetto di cooperazione come richiamate al precedente articolo 8, in quanto spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, con la specifica che le stesse devono essere effettuate nei dodici mesi prima della presentazione della domanda stessa e commesse agli studi di fattibilità.

Il GAL, nello svolgimento dei controlli amministrativi sulle domande di sostegno, si riserva di verificare la congruità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato.

Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno o nel caso in cui la domanda non sia ammessa al finanziamento per carenza di fondi, le spese eventualmente sostenute dai potenziali soggetti beneficiari per attività o servizi resi prima della conclusione del procedimento istruttorio, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL. Pertanto, tali spese restano completamente a carico degli stessi soggetti richiedenti.

ARTICOLO 9

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire **entro le ore 23:59 del 30 maggio 2020**.

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento, da parte del capofila in caso di partenariato ancora non

formalmente costituito o da parte dello stesso partenariato qualora costituito alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l'IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno, dovrà essere compilato in tutte le sue parti, sottoscritto e presentato non oltre i **cinque giorni lavorativi** che precedono la scadenza del bando, insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC agli indirizzi delle Aree Decentrate Agricoltura di competenza.

Il modello di delega è scaricabile dal portale "Lazio Europa", raggiungibile all'indirizzo http://lazioeuropa.it/files/190809/20190808_modulo_5_psr_2014_2020_misure_a_investimento_del_ega_presentazione_domande_copia.pdf.

La delega per l'abilitazione da parte della Regione alla informatizzazione della domanda di sostegno è necessaria anche nel caso in cui il beneficiario provveda in proprio.

La domanda di sostegno dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - al seguente indirizzo: http://lazioeuropa.it/files/161206/compilazione_ds_1.3.pdf.

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura

informatizzata predisposta dal SIAN.

Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo" al seguente indirizzo:

http://lazioeuropa.it/files/180221/doc_utenti_qualificati_e_firma_elettronica_per_psr.pdf.

La documentazione da integrare e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro) autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno (autovalutazione) fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

In applicazione dell'articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 "Correzione e adeguamento di errori palesi", come recepito dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 10

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione

1. "Accordo di cooperazione di filiera" sottoscritto dai soggetti cooperanti, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto di cooperazione e comunque non superiore ai tre anni, recante altresì l'individuazione del soggetto capofila, autenticato dal Notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato oppure sottoscritto con firma digitale dei sottoscrittori secondo quanto stabilito dall'art. 2703 del C.C., e dovrà prevedere l'impegno/delega a favore del "soggetto capofila" di

conferimento dell'incarico di elaborazione e presentazione del progetto di cooperazione e del coordinamento e dell'organizzazione della fase realizzativa. L'Accordo va sempre presentato anche qualora non sia formalmente autenticato, e va compilato e sottoscritto in tutte le sue parti e allegato alla domanda. Lo stesso non potrà essere inoltre oggetto di alcuna modifica e/o integrazione, e andrà comunque autenticato secondo i termini previsti nel presente Bando. Nel caso il partenariato sia costituito all'atto della presentazione della domanda di sostegno, dovranno essere allegati: atto costitutivo, contratto di rete o atto equivalente (in ragione della specifica forma giuridica, con i quali si regola il quadro giuridico ed organizzativo e si conferisce al Capofila il mandato collettivo speciale con rappresentanza);

2. "Progetto di cooperazione di filiera" contenente le informazioni di cui all'articolo 6 del presente bando, i dati e le informazioni necessarie per la verifica del possesso delle priorità da attribuire nell'ambito dei criteri di selezione, le attività, i costi, il cronoprogramma di svolgimento delle attività;
3. Documentazione a dimostrazione delle azioni svolte relativamente all'attività di animazione territoriale per l'informazione e la promozione del Progetto verso tutti i potenziali attori della filiera;
4. Documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati per l'attribuzione del punteggio relativo ai criteri di selezione;
5. Scheda di autovalutazione sui criteri di selezione debitamente compilata con attribuzione del punteggio spettante;
6. Dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e gli orientamenti dell'Unione in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2004/C244/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GUUE C 244 del 1.10.2004) ove di applicazione;
7. Dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per progetti realizzati ai sensi del presente bando
8. Tre preventivi per ogni spesa non rientrante nei prezziari regionali, accompagnati da valutazione tecnica indipendente redatta da tecnico abilitato;
9. Nel caso di realizzazione di lavori per la realizzazione e/o implementazione di spazi per la vendita diretta, di mercati locali e di mercati agricoli di vendita diretta: relazione tecnico-descrittiva delle opere da eseguire; disegni in scala adeguata per garantire la valutazione istruttoria; cartina dell'area interessata con evidenza del mercato locale e delle sedi delle aziende ubicate entro un raggio di 70 chilometri ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera "b" della legge n. 158/2017 all'computo metrico estimativo; titoli di conduzione degli immobili oggetto di intervento (ad esempio: proprietà, affitto, concessione).

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 è essenziale ai fini della ricevibilità della domanda.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente e dai partecipanti, preventivamente autenticate nelle forme di legge, hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

ARTICOLO 11

Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi.

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, per la selezione dei progetti proposti, alle domande pervenute ritenute ammissibili, l'assegnazione dei punteggi avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante, dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l'indicatore utilizzato per l'attribuzione del punteggio.

Tabella criteri di selezione - Operazione 19.2.1 16.4.1

TIPOLOGIA DI PRIORITA'	PRINCIPIO	CODICE	CRITERI	PUNTEGGIO PER CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO PER GRUPPI DI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO PER TIPOLOGIA DI PRIORITA'
COMPOSIZIONE E QUALITA' DELLA FILIERA CORTA	Numero di imprese, soggetti o organismi cooperanti	16.4.1 Aa	Numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il numero complessivo di soggetti cooperanti è superiore a 4	7	15	47
		16.4.1 Ab	Numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui il numero complessivo di soggetti cooperanti è superiore a 10	15		
	aziende agricole presenti in relazione al totale dei partecipanti al progetto	16.4.1 Ba	Numero di imprese agricole che partecipano attivamente al progetto di cooperazione e realizzano investimenti per la trasformazione . La priorità è attribuita nel caso in cui il numero delle imprese agricole cooperanti ed anche il valore complessivo degli investimenti è superiore al 85% del numero totale dei soggetti che partecipano al progetto e del costo totale del progetto	7	7	
		16.4.1 Ca	Aziende agricole che effettuano la trasformazione e/o la commercializzazione tramite la "vendita mobile" dei prodotti agricoli. La priorità è attribuita nel caso in cui almeno il 50% degli investimenti prevede interventi per la trasformazione di prodotti agricoli (allegato I) realizzati da imprese agricole o la commercializzazione da parte delle stesse tramite la "vendita mobile"	10	10	
	numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art. 2 lett. N del Reg.(UE) n. 1305/2013 insediati con le misure specifiche del PSR)	16.4.1 Da	Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui gli investimenti previsti nel progetto di cooperazione sono realizzati da almeno n. 1 giovane	5	15	
		16.4.1 Db	Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui gli investimenti previsti nel progetto di cooperazione sono realizzati da almeno n. 2 giovani	10		
		16.4.1 Dc	Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione. La priorità è attribuita nel caso in cui gli investimenti previsti nel progetto di cooperazione sono realizzati da almeno n. 3 giovani	15		
PRIORITA' RELATIVE AL SISTEMA DI QUALITA' RICONOSCIUTO	presenza e tipologie di prodotti di qualità' venduti tramite filiera corta	16.4.1 Ec	Prodotti di qualità riconosciuta. La priorità è attribuita nel caso in cui almeno il 50% dei prodotti ottenuti dalle imprese agricole che partecipano al progetto di cooperazione siano prodotti di qualità riconosciuta (art 16.1 Reg UE n.1305/13)	11	22	22
		16.4.1 Ed	Prodotti di qualità riconosciuta e trasformazione /commercializzazione. La priorità è attribuita nel caso in cui almeno il 50% dei prodotti ottenuti dalle imprese agricole che partecipano al progetto di cooperazione siano prodotti di qualità riconosciuta (art 16.1 Reg UE n. 1305/13) e che, inoltre, siano oggetto di trasformazione da parte delle stesse o che provvedano alla loro commercializzazione tramite la "vendita mobile"	22		

PRIORITA' RELATIVE ALL'INFORMAZIONE	presenza di azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore	16.4.1.I	Attività di informazione e sensibilizzazione del consumatore. La priorità è riconosciuta nel caso in cui il progetto di cooperazione preveda efficaci ed innovative azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore	5	5	5
PRIORITA' ECONOMICHE	Dimensione economica dell'investimento	16.4.1 Ga	Dimensione economica investimento fino a € 75.000,00	5	5	5
		16.4.1 Gb	Dimensione economica investimento compresa tra € 75.000,01 e € 100.000,00	3		
	Compartecipazione all'investimento	16.4.1 Ha	Compartecipazione all'investimento del 10%	10	21	21
		16.4.1 Hb	Compartecipazione all'investimento del 20%	15		
		16.4.1 Hc	Compartecipazione all'investimento del 30%	21		
Punteggio massimo ottenibile					100	100

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli interventi che raggiungono un punteggio minimo di 30 PUNTI con almeno tre criteri di selezione.

Per i casi di ex-aequo, ovvero in caso di parità di posizione di più domande di sostegno nelle graduatorie di ammissibilità, il sostegno sarà attribuito al progetto che risulta acquisito prima al protocollo secondo il criterio cronologico.

Le condizioni per l'attribuzione dei criteri e dei relativi punteggi debbono essere possedute e dimostrate dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno iniziale, secondo le modalità di seguito indicate per ciascun criterio:

Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione

Composizione e qualità della filiera corta

Numero di imprese, soggetti, organismi cooperanti

Criterio 19.2.1 16.4.1Aa: *numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione.*

L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui il numero di imprese cooperanti è superiore a 4.

Criterio 19.2.1 16.4.1Ab: *numero di imprese che partecipano attivamente al progetto di cooperazione.*

L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui il numero di imprese cooperanti è superiore a 10.

Aziende agricole presenti in relazione al totale dei partecipanti al progetto.

Criterio 19.2.1 16.4.1Ba: *Numero di imprese agricole che partecipano attivamente al progetto di cooperazione e realizzano investimenti per la trasformazione.*

L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui il numero delle imprese agricole cooperanti ed anche il valore complessivo degli investimenti è superiore al 85% del numero totale dei soggetti che partecipano al progetto e del costo totale del progetto.

Criterio 19.2.1 16.4.1Ca: *Aziende agricole che effettuano la trasformazione e/o la commercializzazione tramite la "vendita mobile" dei prodotti agricoli.*
L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui almeno il 50% degli investimenti prevede interventi per la trasformazione di prodotti agricoli (allegato I) realizzati da imprese agricole o la commercializzazione da parte delle stesse tramite la "vendita mobile".

Numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (agricoltore con età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti di cui all'art. 2, lett. N del Reg. (UE) n. 1305/2013 insediati con le misure specifiche del PSR)

Criterio 19.2.1 16.4.1Da: *Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione.*
L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui gli investimenti previsti nel progetto di cooperazione sono realizzati da almeno n. 1 giovane.

Criterio 19.2.1 16.4.1Db: *Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione.*
L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui gli investimenti previsti nel progetto di cooperazione sono realizzati da almeno n. 2 giovani.

Criterio 19.2.1 16.4.1Dc: *Numero di giovani agricoltori che partecipano attivamente al progetto di cooperazione.*
L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui gli investimenti previsti nel progetto di cooperazione sono realizzati da almeno n. 3 giovani.

Sistema di qualità riconosciuto

presenza e tipologie di prodotti di qualità venduti tramite filiera corta

Criterio 19.2.1 16.4.1Ec: *Prodotti di qualità riconosciuta.*
La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se almeno il 51% delle aziende che aderiscono alla filiera è assoggettata ad un Sistema di Qualità riconosciuto. In tali aziende, inoltre, almeno il 51% della SAU, calcolata rispetto alla SAU totale, deve risultare inserita nell'ambito del sistema dei controlli di detto sistema di qualità. Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.. Per i sistemi di qualità riconosciuti si rinvia agli elenchi riportati alla scheda della Misura 3 del PSR 2014/2020 del Lazio (art. 16(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013).

Criterio 19.2.1 16.4.1Ed: *Prodotti di qualità riconosciuta e trasformazione/commercializzazione.*

La priorità è riconosciuta ed il relativo punteggio è attribuito secondo il criterio della prevalenza, ovvero se almeno il 51% delle aziende che aderiscono alla filiera è assoggettata ad un Sistema di Qualità riconosciuto. In tali aziende, inoltre, almeno il 51% della SAU, calcolata rispetto alla SAU totale, deve risultare inserita nell'ambito del sistema dei controlli di detto sistema di qualità. Il requisito va mantenuto fino alla completa realizzazione dell'operazione finanziata.

Presenza di azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore

Criterio 19.2.1 16.4.1I: *Attività di informazione e sensibilizzazione del consumatore.*

L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui il progetto di cooperazione preveda efficaci ed innovative azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore.

Priorità economiche

Dimensione economica dell'investimento

Criterio 19.2.1 16.4.1Ga: L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui la dimensione economica dell'investimento è inferiore o uguale a € 75.000,00.

Criterio 19.2.1 16.4.1Gb: L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui la dimensione economica dell'investimento è superiore a € 75.000,00 e inferiore o uguale a € 100.000,00

Compartecipazione all'investimento

Criterio 19.2.1 16.4.1Ha: L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui sia prevista una compartecipazione all'investimento pari almeno al 10% dei costi del progetto di cooperazione oggetto della domanda di sostegno.

Criterio 19.2.1 16.4.1Hb: L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui sia prevista una compartecipazione all'investimento pari almeno al 20% dei costi del progetto di cooperazione oggetto della domanda di sostegno.

Criterio 19.2.1 16.4.1Hc: L'attribuzione del punteggio è effettuata nel caso in cui sia prevista una compartecipazione all'investimento pari almeno al 30% dei costi del progetto di cooperazione oggetto della domanda di sostegno.

Modalità di formazione della graduatoria

I requisiti di priorità e l'autovalutazione con l'attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, essere descritti nella relazione tecnica e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. In fase di istruttoria tecnico

amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria unica predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del GAL che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute “*ammissibili e finanziate*”, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico. Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno “*non ammissibili*” e di quelle “*ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi*”. Per le domande “*non ammissibili*”, dovrà essere riportata la motivazione che determina l’adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell’ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi; in tal caso, il GAL si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell’intero importo ritenuto ammissibile, in ragione di quanto disposto al successivo articolo 11, secondo comma.

ARTICOLO 12

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili, sono stanziati complessivamente **Euro 231.000,00** di spesa pubblica.

Il GAL potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Bando, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario dell’operazione e del PSL del GAL come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere successivamente disponibili.

ARTICOLO 13

Controlli amministrativi sulle domande di sostegno

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi delle L. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato dal GAL un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL pubblica sul sito internet www.galvettereatine.it l’elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente) ordinate in base ai punteggi e alle informazioni verificate nel corso della prima fase del controllo amministrativo.

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l'ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

In particolare, il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell'apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle condizioni di ammissibilità;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell'ammissibilità e della congruità delle spese;
- del principio dell'unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell'operazione con gli obblighi stabiliti in materia di aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste nella presente "Tipologia di Operazione".

Il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno può comprendere anche una **visita sul luogo** di realizzazione dell'operazione e dei relativi investimenti programmati.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e "rilasciate" utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;
- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'Art. 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- con documenti e allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel presente bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del GAL;
- presentate con documenti non conformi a quanto stabilito nel bando;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nel presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità previste nella presente "Tipologia di Operazione";
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte del GAL;
- erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10bis della L 241/90 e successive mm. e ii. Il GAL, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere

alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L.241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL provvederà alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la deliberazione del GAL per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Completate le istruttorie di ammissibilità, il GAL provvederà, comunque entro i quattro mesi successivi dall'adozione dell'atto che approva l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, a trasmettere l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione. Il GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica con indicazione dei progetti *“ammissibili e ammessi a finanziamento”*, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli *“ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse”* e dei progetti *“non ammissibili”*.

Le domande di sostegno relative a progetti non immediatamente cantierabili sono inseriti nella graduatoria di ammissibilità ma la formale concessione del contributo e l'adozione del relativo provvedimento a favore del beneficiario sono subordinati all'acquisizione, entro i termini stabiliti dal presente bando pubblico, di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o permessi necessari che dimostrino l'immediata cantierabilità del progetto e l'avvio dei lavori.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con Deliberazione del CdA del GAL che sarà pubblicata sul sito internet www.galvettereatine.it, sul sito regionale www.lazioeuropa.it e sull'albo pretorio dei Comuni aderenti al GAL.

ARTICOLO 14

Provvedimenti di concessione

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, per ognuna delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, una volta acquisita la documentazione probatoria comprovante le dichiarazioni sostitutive rese all'atto della presentazione della domanda di sostegno,

e la documentazione relativa alla cantierabilità del progetto ove prevista, il GAL adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I *provvedimenti di concessione* del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento totale ammesso a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per "tipologia di intervento/sottointervento" nel rispetto della classificazione prevista nell'articolo 5 del presente bando pubblico ed utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale), con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- impegni ed obblighi, nonché eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio di ammissibilità della domanda di sostegno, sia relativi alla fase realizzativa dell'investimento ammesso che quelli inerenti il periodo successivo alla conclusione dello stesso (*ex-post*),
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica.

ARTICOLO 15

Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe

Il progetto di cooperazione deve essere completato entro un massimo di **18 mesi** dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Quanto al completamento degli investimenti e dei relativi costi diretti per la realizzazione di specifici interventi previsti nel progetto di cooperazione e dei relativi "costi di progetto" di cui alle lettere D, E, F e G dell'articolo 8 del presente bando:

Gli investimenti strutturali delle iniziative progettuali finanziate dovranno essere avviati non oltre i **trenta giorni** successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori sarà effettuata sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune di pertinenza che dovrà essere trasmessa tramite PEC al GAL.

Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, con riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario, ed escluse eventuali proroghe, è così determinato:

- **120 giorni** per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);
- **18 mesi** per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.).

Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente a lavori, servizi o forniture.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Qualora a completamento degli interventi si generino economie di spesa i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Disciplina delle Proroghe

Le proroghe del termine stabilito per il completamento degli interventi possono essere concesse **per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali** indipendenti dalla volontà del beneficiario.

Le richieste di proroga, debitamente motivate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate al GAL che, previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga per il completamento dell'attività o l'ultimazione dei lavori.

Le proroghe potranno essere concesse, con provvedimento motivato da rilasciarsi entro **trenta (30) giorni** dalla richiesta, nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità a completare le attività per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario ed a condizione che l'opera possa essere comunque ultimata nel periodo di proroga concedibile.

Il GAL, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica a mezzo PEC la decisione adottata contenente, in caso di accoglimento della richiesta, la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

In ogni caso possono essere concesse proroghe **per un periodo non superiore a centottanta (180) giorni**.

ARTICOLO 16

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2(2) del reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 (1) dell'Allegato I "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e

disposizioni attuative regionali” alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento “Manuale delle procedure” di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro **15 giorni lavorativi** a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

ARTICOLO 17

Varianti e adeguamenti tecnici

Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dall’articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016, come integrato e/o sostituito dal documento “Manuale delle procedure” di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Sono considerati adeguamenti tecnici di dettaglio nell’ambito della stessa categoria di spesa, comunque diversi dalle varianti in corso d’opera, le modifiche non sostanziali al progetto originario, così come disciplinati dall’art 32 comma 5 dell’allegato 1 alla DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii.

Le varianti in corso d’opera debbono essere preventivamente richieste tramite PEC al GAL per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi.

La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato, il nuovo progetto di cooperazione, un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante e, ove necessario, gli adeguamenti dei preventivi di spesa, pareri, nulla osta, autorizzazioni e concessioni presentati dal beneficiario in sede di rilascio del provvedimento di concessione del contributo.

Il GAL riceve dal beneficiario la domanda di variante e la istruisce ai fini della determinazione del punteggio assegnato in relazione al nuovo progetto di cooperazione proposto; tale richiesta costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che il punteggio assegnato all’operazione non determini l’esclusione della domanda dalla graduatoria di ammissibilità delle domande finanziate dal GAL.

Il GAL, a seguito dell’esito dell’istruttoria, comunica tramite e-mail certificata (PEC) al richiedente o suo delegato, la decisione adottata di concedere o meno la variante, nonché, in caso di rigetto, i motivi che lo hanno determinato.

Non sono ammissibili varianti in corso d’opera e adeguamenti tecnici che modificano le caratteristiche del progetto che hanno determinato, in fase di istruttoria della domanda di sostegno, l’attribuzione di punteggi, relativi ai criteri di selezione, tali da far collocare il progetto in graduatoria in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.

In tutti i casi le varianti in corso d’opera e gli adeguamenti tecnici previsti nel presente articolo non sono autorizzate e le relative spese non sono ritenute eleggibili, se mutano la funzionalità e le finalità

originarie dell'iniziativa progettuale e nel caso in cui non siano coerenti con gli obiettivi, le finalità e le condizioni di ammissibilità della misura.

Qualora intervengano modificazioni del progetto originario che comportino variazioni del punteggio attribuito tali da determinare il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, la domanda decadrà dal finanziamento e il beneficiario dovrà restituire le somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali.

In ogni caso, dopo il ritiro dell'atto di concessione, la composizione del partenariato potrà essere modificata solo a condizione che un partner venga sostituito con un altro, appartenente alla stessa categoria (impresa agricola, impresa della trasformazione o impresa della commercializzazione) che ne rilevi integralmente gli impegni, ivi compreso quello di contribuzione finanziaria e che non determini una riduzione del punteggio attribuito in sede di selezione della domanda di sostegno.

ARTICOLO 18

Presentazione delle domande di pagamento

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di una o più domande di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto, dal GAL, dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati secondo quanto riportato nel successivo Art. 24.

Le domande di pagamento per le misure ad investimento possono essere presentate per:

- **anticipi;**
- **erogazioni parziali a seguito di presentazione di stati di avanzamento (acconti);**
- **saldi finali.**

Anticipi

L'anticipo è richiedibile esclusivamente per le spese relative ai "Costi di progetto" lettere D/E/F/G di cui all'articolo 8 del presente bando e ai sensi di quanto previsto dall'art. n. 10 della DGR Lazio n.147/2016 e dall'Allegato A recante "Sottomisure per le quali è possibile o non è possibile pagare anticipi".

Per la concessione degli anticipi si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 10 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018 **fino al 50 % del contributo ammesso.**

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore (AGEA) di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore (AGEA). Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale (AGEA) sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- dichiarazione di inizio lavori sottoscritta dal beneficiario e, se del caso, da un tecnico abilitato;

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) previo nulla osta da parte del GAL e della Regione per quanto di competenza.

Acconti

Per la concessione di acconti si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 11 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

L'acconto in corso d'opera può essere richiesto allorché il progetto presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, comprovato da fatture quietanzate e/o da documenti probatori equivalenti. L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione e non può superare l'80% del contributo concesso.

Saldi

Per il pagamento del saldo finale si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 12 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I beneficiari degli aiuti devono concludere il progetto approvato entro i termini stabiliti nel Provvedimento di concessione del contributo e/o delle eventuali proroghe e devono presentare entro i successivi novanta giorni la domanda di pagamento per il saldo finale, così come previsto dall'art. 12 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 e ss.mm.ii. allegando la documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. La verifica del rispetto del termine stabilito per il completamento degli investimenti finanziati sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da altri documenti o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

La presentazione oltre i termini di cui sopra comporta l'applicazione del sistema delle sanzioni (riduzioni/controlli) definito in coerenza con il quadro normativo di riferimento, di cui al successivo articolo 21.

Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi con il provvedimento di concessione non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

In caso di investimenti realizzati solo parzialmente (Art. 15 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016) rispetto all'iniziativa progettuale approvata (progetto di cooperazione), ai fini dell'ammissibilità delle spese dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato.

Qualora sia riscontrato che il progetto di cooperazione realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della concessione del contributo, nonché per l'eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto, maggiorate degli interessi legali.

Ai fini della presente sottomisura, affinché il lotto sia considerato funzionale, deve essere realizzato almeno il 70% della spesa complessiva ammessa a finanziamento.

Se il lotto di lavori eseguiti è considerato funzionale è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi od acconti precedentemente erogati: rimane ferma l'eventuale applicazione delle riduzioni.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità e la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore all'investimento complessivo ammesso, accertato che le opere, gli acquisti e le forniture siano state comunque realizzate a regola d'arte coerentemente con gli obiettivi e le finalità previste nella misura, non è consentito utilizzare le eventuali economie per il riconoscimento di spese relative ad interventi aggiuntivi all'iniziativa progettuale originaria.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute

Modalità di rendicontazione:

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- dichiarazione di fine lavori del progetto di cooperazione (per le domande di saldo) ai sensi dell'art. 14 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020" alla Deliberazione n. 147 del 5 aprile 2016;

- relazione descrittiva riepilogativa degli interventi realizzati e relativa rendicontazione delle spese sostenute, in conformità con il piano finanziario del progetto di cooperazione;
- elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
- copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento;
- dichiarazione liberatoria del venditore, se prevista;
- certificato di agibilità (ove previsto) o altro titolo analogo e, laddove pertinente, certificati di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
- autorizzazione sanitaria (ove previsto);
- certificati di conformità per i macchinari acquistati;
- documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati;
- altra eventuale documentazione ritenuta necessaria da specificare nel provvedimento di concessione in funzione dell'investimento programmato.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dal GAL, dall'Autorità di Gestione della Regione Lazio e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Modalità di pagamento

Le spese sostenute per la realizzazione del progetto di filiera dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Sono ammesse le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi finanziati.

Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti.

Conservazione e disponibilità dei documenti

Fatte salve le norme in materia civilistica e fiscale nazionali, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le operazioni con spesa ammissibile inferiore a Euro 1.000.000,00, i beneficiari hanno l'obbligo di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione.

Per le operazioni diverse da quelle di cui al precedente comma il periodo suddetto è di due anni.

L'Autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il periodo di cui ai commi 1 e 2 è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione Europea.

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

ARTICOLO 19

Controlli amministrativi sulle domande di pagamento

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento effettuerà la verifica della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto approvato, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il GAL provvede, entro il termine massimo di 60 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti (ove previsti) con quelli previsti nell'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento;
- a verificare i costi sostenuti e i pagamenti effettuati;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate (ove previste) o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
- alla verifica del rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ove pertinente;
- alla verifica del rispetto dell'unicità del finanziamento;
- al rispetto dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- a compilare un apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Gli incaricati redigono apposito verbale di accertamento finale con le risultanze del controllo amministrativo o in loco ed indicazione del contributo concesso e di eventuali obblighi o prescrizioni a carico dello stesso che dovrà essere notificato tramite PEC al beneficiario entro i successivi quindici giorni. Il beneficiario avrà facoltà di inserire eventuali sue osservazioni e dovrà restituirlo tramite PEC, debitamente firmato per accettazione entro i successivi quindici giorni.

Qualora l'entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall'Autorità di gestione solo dopo l'acquisizione e verifica dell'informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

L'erogazione del contributo da parte dell'Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 20

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale del GAL VETTE REATINE verranno pubblicati sul sito internet www.galvettereatine.it.

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 21

Controlli in loco

Le operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Per la disciplina dei controlli in loco si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 19 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

ARTICOLO 22

Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni

Qualora si accerti che il beneficiario non rispetti le condizioni di ammissibilità, gli impegni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente bando pubblico, saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 28 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto con D.G.R. 133/2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione per le misure a investimento".

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello cui si riferisce l'infrazione.

ARTICOLO 23

Stabilità delle operazioni

Nel caso di operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi e pertanto per gli investimenti realizzati nell'ambito attuativo della presente "tipologia di operazione", in applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari delle operazioni sono tenuti alla restituzione del contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale:

- cessino o rilocalizzino l'attività oggetto dell'investimento finanziato al di fuori dell'area del GAL;
- effettuino un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- apportino una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un investimento produttivo, il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Autorità di Gestione competente.

Alle disposizioni recate dal presente articolo si aggiungono quelle già definite nel relativo Art. 7 in ordine a impegni ed obblighi in carico al beneficiario a conclusione dell'investimento e dopo il pagamento del saldo finale.

ARTICOLO 24

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando e riportati nell'atto di concessione del contributo.

I controlli ex post effettuati dalla Regione Lazio su delega dell'OP AGEA riguardano, ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli amministrativi o in loco sulla medesima operazione.

ARTICOLO 25

Altre Disposizioni

Errori palesi

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;

L'errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l'interessato.

Mancata effettuazione delle visite sul luogo dell'investimento per cause imputabili al beneficiario

Ove un controllo sul luogo dell'investimento sia ritenuto necessario dalla struttura competente al controllo amministrativo, le domande di sostegno o di pagamento sono respinte qualora tale controllo non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.

Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

Divieto di doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

Cessione di aziende

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- Comunichi al GAL, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta del GAL la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

ARTICOLO 26

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal PSR 2014-2020 della Regione Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione, dal Piano di Sviluppo Locale del GAL ed ai relativi provvedimenti di attuazione nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e/o integrazioni al bando saranno pubblicate nel sito istituzionale del GAL e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la puntuale trasmissione dell'informazione ai beneficiari.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd “sensibili”, concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL VETTE REATINE e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (lex specialis) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL VETTE REATINE ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL VETTE REATINE, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- Sede legale: Via Roma, 103 – 02019 Posta (RI);
- Sede operativa: Via D. Alighieri snc – 02014 Cantalice (RI)
- Telefono 0746653696
- e-mail istituzionale: info@galvettereatine.it
- PEC: galvettereatine@pec.it;
- sito web: www.galvettereatine.it

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL VETTE REATINE, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL VETTE REATINE si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento (ex articolo 28 del GDPR), che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL VETTE REATINE affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL VETTE REATINE adotta tutte le misure di sicurezza adeguate per la protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.